



25137-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLA MENICHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 691/2019
UGO BELLINI		UP - 14/03/2019
ALESSANDRO RANALDI		R.G.N. 12216/2018
DANIELE CENCI		Motivazione Semplificata
DANIELA DAWAN	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile

(omissis)

dalla parte civile

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

nato a

[REDACTED]

nato a

nato a

avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per rinuncia.

udito il difensore

nessun difensore e' presente.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 7 febbraio 2017, confermava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Nola nei confronti di [REDACTED], modificando la sola formula assolutoria da "perché il fatto non costituisce reato" a "perché il fatto non sussiste", in relazione al reato p. e p. dall'art. 590 cod.pen., per avere, in qualità di ginecologo di fiducia di [REDACTED], cagionato per colpa lesioni personali gravissime alla figlia di quest'ultima, [REDACTED], consistite in un globale ritardo psicomotorio ed ipotonia assiale, sordità profonda bilaterale di tipo percettivo, dopo esiti di encefalopatia da CMV e sindrome ipossico ischemica cerebrale, dovute – secondo l'ipotesi accusatoria - alla mancata tempestiva diagnosi di infezione intrauterina da citomegalovirus del feto, nonché alla mancata scelta di praticare un parto pretermine mediante taglio cesareo, che avrebbe evitato l'acuto danno asfittico sofferto dalla neonata.

2. Dopo aver ricostruito la vicenda, la Corte territoriale perveniva all'assoluzione dell'imputato con la indicata formula di insussistenza del fatto, ritenendo l'assenza del nesso causale tra la condotta omissiva attribuita all'imputato e l'evento lesivo, che, anche in caso di tempestiva diagnosi dell'infezione, non sarebbe stato possibile evitare. Argomentavano in particolare che era stato dimostrato che il dott. [REDACTED] aveva in realtà omissi gli esami necessari per pervenire alla diagnosi dell'infezione da citomegalovirus, a fronte di dati deponenti in tal senso: gli esami di laboratorio effettuati dalla gestante [REDACTED] nel corso della gravidanza, infatti, avevano evidenziato la presenza di anticorpi del tipo IGG, i quali costituiscono l'esito della risposta immunitaria secondaria e permangono pertanto nell'organismo anche una volta cessata l'infezione, per tutta la vita, mentre si erano rivelati dubbi circa la presenza di anticorpi IGM, vale a dire i primi prodotti in caso di infezione, e come tali presenti nella fase acuta della stessa. Tale quadro clinico avrebbe dovuto condurre [REDACTED] ad ulteriori approfondimenti, al fine di accertare lo stadio dell'infezione materna e di verificare l'eventuale contagio del feto, poi in concreto avvenuto, mediante analisi sul liquido amniotico e sul sangue fetale, tramite amniocentesi e cordocentesi. Egli, invece, aveva omissi di fare eseguire tali esami, prediligendone altri non funzionali ad accertare la sussistenza o meno dell'infezione. Tuttavia, nonostante l'assodato errore del sanitario, i giudici di appello escludevano la sussistenza, all'epoca dei fatti, di una terapia praticabile nel caso di pazienti che avessero contratto l'infezione da citomegalovirus in gravidanza. Nel 2006, epoca della gravidanza [REDACTED] nel caso in cui la diagnosi non fosse intervenuta entro il primo trimestre – termine entro il quale il medico avrebbe potuto proporre l'interruzione

della gravidanza – non era infatti approvata e codificata dalla comunità scientifica alcuna terapia vera e propria, ma solamente una terapia sperimentale pura (peraltro basata su una pubblicazione risalente solo al 2005), effettuata per mezzo della somministrazione alla madre di immunoglobulina, i cui benefici però non erano né certi né risolutivi, e che esisteva un farmaco antivirale non somministrabile in gravidanza, perché fortemente tossico.

Quanto alla scelta di un parto naturale a termine e non tramite taglio cesareo, era stato accertato che in un nessun protocollo medico fosse prescritta tale modalità da parte del ginecologo, nel caso di madre affetta da citomegalovirus.

3. Avverso la sentenza di assoluzione propongono ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, [REDACTED] e [REDACTED], costituiti parte civile quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED].

4. Con unico motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'assoluzione dell'imputato. Sostengono che causa delle lesioni patite dalla piccola [REDACTED] sia stata indubbiamente l'omessa diagnosi dell'infezione in corso da parte [REDACTED], dal momento che all'epoca dei fatti era noto che la somministrazione di immunoglobuline avesse manifestato effetti positivi su molte pazienti. Di conseguenza, il ginecologo avrebbe dovuto effettuare la diagnosi e praticare l'unica terapia disponibile, a nulla rilevando che non fosse prevista nei protocolli o nelle linee guida.

Inoltre, i ricorrenti affermano che l'imputato avrebbe dovuto programmare un parto cesareo, atteso che il feto presentava ritardi di accrescimento e *golf ball* cardiaca, e che quindi solamente evitando il parto naturale si sarebbe scongiurato il danno asfittico che ha colpito la neonata. Viene, inoltre, lamentata la commissione di alcuni errori nella fase del parto, dedotti dal colorito cianotico e lievemente pallido della bambina, deponente per un processo asfittico intrauterino graduale e non violento, nonché la sottovalutazione del rischio ostetrico.

Infine, le parti civili ricorrenti censurano l'omessa motivazione, da parte della Corte distrettuale, circa la richiesta, avanzata dalle parti civili con atto di appello, di rinnovazione dell'istruttoria mediante espletamento di una nuova perizia dibattimentale.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Va subito rilevato che, in data 15/02/2019, è pervenuta nella cancelleria di questa Corte la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata e sottoscritta dall'avv. [REDACTED], nella qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale delle costituite parti civili [REDACTED] e di [REDACTED].

7. Sul punto, occorre ricordare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, P.M. in proc. Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400).

8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 marzo 2019

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan

Daniela Dawan

Il Presidente

Carla Menichetti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 06/06/2019



IL FUNZIONARIO CANCELLIERO

Irene Calvendo

